

I PRODOTTI COSMETICI

Per prodotti cosmetici si intendono “le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.

Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dell' art.1 della legge 713/86, i seguenti prodotti: creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)

- maschere di bellezza (esclusi prodotti per il peeling)
- fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
- cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- saponi da toilette, saponi deodoranti, ecc.
- profumi, acque da toilette ed acqua di colonia
- preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- prodotti per la depilazione
- deodoranti ed antisudoriferi
- prodotti per il trattamento dei capelli
- tinture per capelli e decoloranti
- prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- prodotti per la messa in piega
- prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, lacche, brillantine)
- prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi
- prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- prodotti per l'igiene intima esterna
- prodotti solari
- prodotti abbronzanti senza sole
- prodotti per schiarire la pelle
- prodotti antirughe

NOTA BENE: i prodotti destinati all'igiene che contengono disinfettanti non sono cosmetici ma **biocidi** e sono disciplinati da una specifica normativa in merito all'etichettatura e alla pubblicità (d.lgs. 174/2000, art.21 e allegato IV, che recepisce la direttiva comunitaria 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi). I biocidi sono i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui o impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici (vedi elenco biocidi del Ministero della Sanità all'indirizzo <http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp>)

LA NORMATIVA

La direttiva comunitaria 76/768/CEE, emanata al fine di rendere uniforme a livello europeo la normativa relativa alla produzione e alla vendita dei cosmetici, è stata recepita in Italia dalla **Legge n. 713/1986**, che disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione (cioè l'etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto) e agli adempimenti necessari per avviare la produzione e la vendita o procedere all'importazione di prodotti cosmetici.

Il 24 marzo 2009 il Parlamento Europeo ha adottato **un nuovo regolamento** sulla sicurezza dei prodotti cosmetici che è entrato in vigore in giugno ma che sarà pienamente operativo nel **2013**.